



**Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (RS 818.101.26);
modifica dell'11 dicembre 2020**

(Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico)

(Stato: 11.12.2020)

Art. 5a cpv. 1 lett. b

Gli orari di apertura di strutture della ristorazione, bar e club subiscono restrizioni. Tra le ore 19.00 e le ore 06.00 queste strutture devono rimanere chiuse. Sono escluse le strutture della ristorazione in alberghi (riservate agli ospiti dell'albergo), i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (take-away); queste strutture possono restare aperte la sera fino alle ore 23.00. Queste prescrizioni si applicano anche alle località di sport invernali / ai comprensori sciistici. La sera della Vigilia di Natale e nella notte di Capodanno le strutture della ristorazione possono tenere aperto fino alle ore 01.00.

Art. 5a^{bis}

Per alcune strutture accessibili al pubblico valgono i seguenti orari di apertura: chiusura dalle ore 19 alle ore 6 e la domenica, il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. Si tratta delle strutture seguenti:

- negozi (escluse le farmacie) e mercati, compresi i negozi (compresi i chioschi) nelle stazioni e negli aeroporti e quelli delle stazioni di servizio; al di fuori degli orari di apertura summenzionati, queste ultime potranno vendere soltanto carburanti;
- esercizi e strutture che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio, centri benessere o parrucchieri, ma anche i locali erotici; la regola non si applica alla vendita di titoli di trasporto agli sportelli (dei trasporti pubblici, in particolare quelli delle Ferrovie federali svizzere);
- istituzioni culturali e strutture ricreative e per il tempo libero quali musei e gallerie, biblioteche, giardini botanici e zoologici, case da gioco ecc.; è esclusa l'utilizzazione di impianti per attività culturali quali sale da concerto (senza pubblico) per la registrazione dal vivo di concerti di musicisti professionisti che devono per esempio essere trasmessi in diretta; chiese e altre istituzioni religiose non rientrano tra le strutture menzionate in questa disposizione: i loro orari di apertura (e gli orari delle manifestazioni che vi si tengono) non sono limitati;
- impianti sportivi, comprese le palestre; sono compresi anche i fornitori di corsi per il tempo libero nel settore sportivo, come ad esempio gli studi di yoga o di danza. È esclusa anche in questo caso l'utilizzazione (senza pubblico) per lo sport professionistico (trasmissioni in diretta la sera o la domenica), e sono esclusi anche i comprensori sciistici e altri impianti in aperta campagna (piste di sci di fondo, percorsi per mountain bike ecc.), nonché gli impianti per l'equitazione (i cavalli devono potersi muovere anche la domenica) e gli impianti negli alberghi riservati agli ospiti dell'albergo (piscine, aree wellness, aree fitness).

Art. 6 cpv. 1

Lo svolgimento di manifestazioni è di principio vietato. Le deroghe ammesse sono elencate di seguito, ma per ciascuna di esse vige (salvo poche eccezioni) l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione ai sensi degli articoli 4 e seguenti:

- *lett. a*: assemblee di enti politici, manifestazioni politiche e della società civile e raccolta di firme (cfr. art. 6c); in questa sede occorre sottolineare che le riunioni degli esecutivi sono ancora possibili alle condizioni previste dalle prescrizioni di protezione sul posto di lavoro;

- *lett. b*: per garantire la libertà di espressione, le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica con fino a 50 persone possono avere luogo;
- *lett. c*: sono ammesse anche le udienze dinanzi a autorità di conciliazione o giudiziarie, a condizione che si svolgano dinanzi alle autorità competenti o siano svolte da terzi incaricati dai poteri pubblici;
- *lett. d*: le manifestazioni religiose con fino a 50 persone possono avere luogo;
- *lett. e*: sono permessi anche i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti; per quanto riguarda il numero di partecipanti ammesso, si può fare riferimento alla prassi applicata dalle autorità d'esecuzione la scorsa primavera;
- *lett. f*: sono escluse dal divieto anche le pertinenti manifestazioni nel campo della formazione, e segnatamente gli esami (cfr. art. 6d);
- *lett. g*: nel settore professionistico, le competizioni sportive e le manifestazioni culturali senza pubblico sono ammesse, ma nel rispetto delle prescrizioni previste agli articoli 6e e 6f;
- *lett. h*: restano ammesse anche le manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici secondo il capoverso 2.

Occorre aggiungere che le manifestazioni aziendali interne, necessarie per il buon funzionamento dell'azienda, non rientrano nel divieto (p. es. rapporto mattutino nei reparti degli ospedali, riunioni di team, sedute di consigli di amministrazione ecc.). Naturalmente, questo genere di manifestazioni deve svolgersi per quanto possibile online; per il resto valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10.

Art. 6e cpv. 1 lett. b, frase introduttiva

Nel settore dello sport non professionale, la dimensione massima ammessa dei gruppi è ridotta a cinque persone (anziché 15 come finora). Gli sport praticati in coppia (tennis ecc.) sono dunque ancora permessi, anche fare jogging nella cerchia di amici.

Art. 6f cpv. 1 nonché cpv. 2 lett. a n. 2 e 3

Cpv. 1: le restrizioni relative agli orari di apertura valgono anche per musei e gallerie, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe (inserimento del rimando all'art. 5a^{bis}).

Cpv. 2: le attività culturali nel settore non professionale soggiacciono alle stesse restrizioni previste per lo sport, ossia al limite di cinque persone. In virtù del divieto previsto per le manifestazioni (art. 6 cpv. 1), le esibizioni in presenza del pubblico non sono più ammesse, e pertanto si rinuncia a menzionarle.

Art. 7 cpv. 2-5

Secondo l'attuale capoverso 1 di questo articolo, se lo impongono interessi pubblici preponderanti i Cantoni possono autorizzare per strutture e manifestazioni, nel caso particolare, agevolazioni rispetto a diverse prescrizioni dell'ordinanza.

I nuovi capoversi 2-5 permettono ora di prevedere anche agevolazioni generali, ma soltanto per quanto riguarda le restrizioni agli orari di apertura nel settore della ristorazione e per le strutture elencate all'articolo 5a^{bis}.

Il capoverso 2 definisce le condizioni. Nel Cantone interessato devono essere disponibili e garantite già in tempi brevi, per esempio durante le festività di fine anno, le capacità necessarie per il tracciamento dei contatti e per l'assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria (lett. a). Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, sono definiti due indicatori:

- il numero di riproduzione R_e nel Cantone interessato è inferiore a 1 per almeno 7 giorni consecutivi (lett. b); fanno stato i valori disponibili per gli ultimi 7 giorni, rispettivamente le

stime del numero di riproduzione effettivo (Re) nel Cantone interessato, visualizzabili su Internet all'indirizzo <https://ibz-shiny.ethz.ch/covid-19-re/>. Per ragioni metodologiche, si tratta di numeri giornalieri che riguardano il passato (valori risalenti a circa 10 giorni prima), ma che costituiscono comunque un valido indicatore dell'attuale andamento delle infezioni. I calcoli visualizzabili nel suddetto sito web dell'Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo sono anche la base su cui si fondano i lavori della Task Force Science della Confederazione, e quindi corrispondono agli standard scientifici riconosciuti. Se anche in uno solo degli ultimi 7 giorni disponibili il valore registrato risulta superiore a 1, gli orari di apertura non possono essere estesi, oppure le estensioni concesse devono essere revocate (cfr. cpv. 5);

- inoltre, l'incidenza a 7 giorni deve essere sempre inferiore alla media nazionale registrata negli ultimi 7 giorni; fanno stato i dati pubblicati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP; www.covid19.admin.ch).

Per quanto riguarda gli orari di apertura delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club, secondo il *capoverso 3* un Cantone non può disciplinarne a propria discrezione l'obbligo di chiusura, ma soltanto stabilire che possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 (come prima dell'introduzione della restrizione di cui al cpv. 2).

Cpv. 4: per limitare eventualmente in modo mirato gli spostamenti inutili di persone tra i Cantoni, quelli che intendono estendere gli orari di apertura si mettono d'accordo con i Cantoni limitrofi, in particolare se questi ultimi non possono ancora adottare provvedimenti analoghi a causa della situazione epidemiologica sul loro territorio. Inoltre l'UFSP deve essere informato della decisione (cfr. art. 8 cpv. 3), ma non sentito preventivamente.

Il *capoverso 5* stabilisce anzitutto che se una delle condizioni previste al *capoverso 2* lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare l'estensione degli orari di apertura immediatamente, vale a dire a partire dall'indomani; in secondo luogo, l'estensione deve essere revocata se il servizio competente rileva per 3 giorni consecutivi un numero di riproduzione superiore a 1. Quest'obbligo implica dunque che sia i valori degli indicatori relativi al numero di riproduzione e all'incidenza a 7 giorni sia le capacità disponibili siano visualizzati e valutati quotidianamente. Soltanto procedendo in questo modo sarà possibile evitare segnatamente che un peggioramento esponenziale della situazione epidemiologica passi inosservato.

Art. 13 lett. a^{bis} e c

Nella disposizione penale viene fatta un'aggiunta alla lettera a: ora sono punibili come reato penale anche le violazioni delle restrizioni riguardanti gli orari di apertura.

Entrata in vigore (n. II)

La modifica dell'ordinanza entra in vigore immediatamente, vale a dire sabato 12 dicembre 2020. Ha effetto sino al 22 gennaio 2021; dopo tale data farà di nuovo stato il testo dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare nella versione dell'11 dicembre 2020 (ossia comprese le modifiche introdotte sino a tale data).